

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962

(57^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 585, 587
CARELLI	586, 587
COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	586
GUIDONI, <i>relatore</i>	586, 587
MONTAGNANI MARELLI	586, 587

« Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù » (2110) (D'iniziativa dei senatori D'Albora e Franzina) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	587, 588
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	588
BONAFINI	587, 588

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bonafini, Busi, Gelmini, Guidoni, Montagnani Marelli, Pessi, Roasio, Ronza, Secci e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Merloni e Moro sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Donati e Carelli.

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Colombo, il Sottosegretario per l'industria ed il commercio Gaspari ed il Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo Antoniozzi.

BONAFINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti ».

Come è noto alla Commissione, venne stabilito, nel corso di una precedente seduta, di nominare una Sottocommissione, composta dai senatori Guidoni, relatore, Molinari, Pennavaria, Ronza e Zucca, allo scopo di studiare gli eventuali emendamenti da apportare al disegno di legge in esame.

G U I D O N I, *relatore*. La Sottocommissione si è riunita ieri pomeriggio, alla presenza del Sottosegretario Gaspari, ed ha raggiunto, in via generale, un accordo di massima sullo spirito del provvedimento e sugli scopi che con esso si intende perseguire.

Molti membri della Commissione, però, intendono presentare una serie di emendamenti, alcuni dei quali suggeriti dalle Camere di commercio. Si sarebbe pertanto del parere, d'accordo con il Sottosegretario Gaspari, che per prendere visione dei diversi emendamenti e per coordinarli e presentarli in modo più chiaro all'esame della Commissione, sarebbe utile un breve rinvio del seguito della discussione.

C A R E L L I. Ringrazio anzitutto la Commissione per l'ospitalità offertami. Il disegno di legge in esame riveste una grande importanza, e deve avere la possibilità di un'applicazione pratica, se si vuole veramente aiutare i produttori e, soprattutto, i consumatori, conseguendo per gli uni e gli altri un vantaggio economico concreto. Poichè il disegno di legge concerne la vendita al dettaglio, sarà soprattutto il piccolo consumatore a beneficiare dei suoi effetti.

A tale scopo è mio intendimento proporre un emendamento all'articolo 1. Bisogna poi aggiungere che essendo ammesse le cooperative e le attività associative, nulla vieta che gli agricoltori di un Comune si uniscano con quelli di un altro, magari più grande, magari di una grande città come Roma, Napoli, Milano, allo scopo di vendere i loro prodotti nel grande centro; ed il problema, a mio avviso, si risolve proprio facilitando la vendita nei grandi centri, perchè i piccoli centri sono ormai orientati sulla vendita al minuto. Ad evitare speculazioni, si potrebbero aumentare le possibilità associati-

ve, e questo costituirebbe uno stimolo per l'affluenza dei prodotti dai vari comuni ai grandi centri. L'emendamento da me proposto offre la possibilità ai produttori di vendere i loro prodotti non solo nel comune di produzione, ma anche in quelli limitrofi.

M O N T A G N A N I M A R E L L I. Gli emendamenti sono troppo numerosi perchè la Commissione possa prenderli ora in esame. Faccio pertanto mia la proposta del relatore di un breve rinvio per avere il modo di prendere visione di tutte le proposte.

G U I D O N I, *relatore*. Ritengo anch'io utile che la Sottocommissione prenda visione di tutti gli emendamenti, e li coordini in un testo sul quale la Commissione potrà poi svolgere la sua discussione.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il disegno di legge in esame è stato affidato all'esame della Commissione già da diverso tempo; esso riveste carattere di particolare urgenza, ed il Governo ne richiede la sollecita approvazione.

Tutti conoscono le ragioni di questa richiesta. Il settore degli ortofrutticoli è, in genere, quello tra i settori alimentari che fa da « pilota » sul mercato, ossia è quello che, registrando per primo gli aumenti di prezzi, viene seguito in genere da tutti gli altri settori.

Sono certo che tutte le parti politiche siano d'accordo nel desiderare che una lievitazione dei prezzi in questo settore non abbia più a verificarsi. La stabilità dei prezzi, del resto, è il presupposto di tutta la stabilità economica del Paese.

Il Governo assunse l'iniziativa del provvedimento in esame sotto l'impressione di ciò che aveva rappresentato, all'inizio dello scorso anno, l'aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli; aumento che era stato determinato dal clima veramente avverso. Tutti sanno che, quando avvengono questi fenomeni di sproporzione tra quantità e prezzi, i difetti insiti nel sistema distributivo italiano si esaltano e fanno sentire ancora di più le loro ripercussioni. Da qui la necessità, per questo particolare settore, di trovare soluzioni nuove. Il provvedimento in

esame ha lo scopo di impedire la intermediazione, entro certi limiti, beninteso, anche perchè alcuni tipi di organizzazione agiscono come diaframma nel settore di produzione. Ora ci troviamo in quell'epoca dell'anno in cui, di solito, avvengono gli aumenti dei prezzi: questo periodo va, infatti, di norma dal dicembre sino alla primavera. Noi non possiamo prevedere quale sarà l'andamento del clima nei prossimi mesi, nè se vi saranno delle incidenze del clima sui prezzi e sulla produzione; ma se dovessero esservene, sarebbe bene avere a disposizione lo strumento legislativo costituito appunto dal provvedimento in discussione.

Quanto ho detto vale a spiegare la ragione della richiesta del Governo di voler sollecitamente approvare il disegno di legge; è intendimento del Governo, qualora la Commissione del Senato potesse procedere ad una rapida approvazione, di sollecitare anche alla Camera l'approvazione prima delle vacanze di Natale. Decida ora la Commissione quello che intende fare.

C A R E L L I . Posso aggiungere che, per alcuni prodotti ortofrutticoli, i prezzi sono raddoppiati negli ultimi tre mesi. È quindi veramente opportuno che il provvedimento venga approvato al più presto. Si potrebbe prevedere una seduta della Commissione per domani, se la Sottocommissione, nella giornata odierna, potesse concludere l'esame preliminare degli emendamenti.

G U I D O N I , *relatore*. Sarebbe certamente possibile concludere oggi l'esame degli emendamenti e tenere domani la seduta in Commissione.

M O N T A G N A N I M A R E L L I
Ritengo che non si possa procedere tanto rapidamente nell'esame degli emendamenti, che sono molti e complessi. Propongo che la Sottocommissione lavori nello scorcio di questa settimana e che il disegno di legge venga posto all'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo. Tutti siamo d'accordo sulla necessità di un intervento, ma non siamo d'accordo sugli strumenti da utilizzare. Occorre il giusto tempo per poter riflettere.

P R E S I D E N T E . Viste le incertezze espresse dai diversi membri della Commissione, ritengo senz'altro opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana, con l'intesa che il disegno di legge in esame verrà posto al primo punto dell'ordine del giorno.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori D'Albora e Franza: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù » (2110)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori D'Albora e Franza: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A F I N I , *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge di iniziativa dei senatori D'Albora e Franza ha il preciso scopo di ovviare ad una lacuna della legge numero 68, riguardante le provvidenze per la attuazione di interesse turistico ed alberghiero, poichè nell'elencazione degli organismi ricettivi e pararicettivi che fruiscono dei vantaggi della legge in questione non furono incluse le case per ferie e gli ostelli per la gioventù.

Si trattò di una vera e propria dimenticanza, in quanto il pensiero del legislatore si è sempre dimostrato sensibile verso strutture ricettive particolarmente idonee per il turismo di massa. Lo stesso può dirsi delle possibilità di incentivi finanziari per talune forme pararicettive per le quali il legislatore trova il motivo del finanziamento nel beneficio che ne deriva per più larghe masse sociali bisognose di riposo e di svago. Appare quindi evidente l'opportunità del disposto dell'articolo 1 del provvedimento che consente di estendere alle case per ferie ed

agli ostelli per la gioventù i benefici del finanziamento; è una lacuna che viene colmata poichè la norma avvantaggia specificamente cittadini operai ed in giovane età, i quali per le loro condizioni economiche non potrebbero autonomamente sopperire a delle mancanti attrezzature a loro destinate.

Il relatore coglie l'occasione inoltre per testimoniare la volontà della Commissione interparlamentare, incaricata di dare indicazioni sulla destinazione del piano finanziario, la quale già alla sua prima seduta destinò una percentuale dei mezzi finanziari alle case per ferie e agli ostelli per la gioventù.

Il relatore auspica che il presente disegno di legge, che si augura approvato da tutti gli onorevoli colleghi, possa stimolare delle iniziative da parte del Ministero dell'istruzione e delle organizzazioni facenti capo alla scuola per dar vita ad una programmazione nelle quale sia inserito il potenziamento degli attuali ostelli per la gioventù esistenti nel nostro Paese.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Sono favorevole all'approvazione del presente disegno di legge; desidero, tuttavia, ribadire, ancora una volta, l'opportunità di un coordinamento del disegno di legge in esame con la proposta di iniziativa del deputato Larussa, presentata alla Camera dei deputati.

BONAFINI, *relatore*. Per non intralciare il rapido corso del presente disegno di legge, l'onorevole Larussa sembra non voglia più insistere sulla sua proposta e sarebbe, anzi, d'accordo con quanto qui proposto; inoltre, ci si riferirebbe ad un altro argomento all'esame presso l'altro ramo del Parlamento, mentre la Commissione ritiene sia opportuno approvare con urgenza il presente provvedimento.

Desidero, infine, invitare il Governo a tenere presente, in sede di applicazione della legge, le particolari esigenze di coordinamento con il Ministero della pubblica istruzione e con la Cassa per il Mezzogiorno.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Posso

dare assicurazione che da parte del Governo si cercherà di ottenere la collaborazione del Ministero della pubblica istruzione e della Cassa per il Mezzogiorno per quanto concerne il turismo scolastico in relazione agli impianti turistici della gioventù.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1962, n. 68, sono estese alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù equiparati a norma della legge n. 326 del 21 marzo 1958, ai complessi para-ricettivi, in essa contemplati.

(È approvato).

Art. 2.

La « Cassa per il Mezzogiorno », nelle zone di sua competenza, è autorizzata a maggiorare dell'1 per cento il contributo concesso per il pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati con le norme di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

L'onere relativo verrà stanziato sui fondi di cui alla legge 18 luglio 1959, n. 555.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta è tolta alle ore 11,10.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari